



ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/03/2016

DELIBERAZIONE N. 2016/C/00016 (PROPOSTA N. 2016/00073)

ARGOMENTO N.218

Oggetto: Imposta Municipale propria (IMU) e Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Aliquote per l'anno 2016

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 09:08 nel Palazzo Medici Riccardi, via Cavour 1 - Sala IV Stagioni - come da Deliberazione C.C. n.44 del 20/07/2015 Salone de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dalla Presidente del Consiglio dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede La Presidente del Consiglio Comunale Caterina BITI

Assiste Il Vice Segretario Generale Carla DE PONTI

Fungono da scrutatori i signori Fabio Giorgetti, Niccolò Falomi, Giacomo Trombi

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Caterina BITI	Domenico Antonio LAURIA
Benedetta ALBANESE	Luca MILANI
Miriam AMATO	Francesca NANNELLI
Angelo BASSI	Francesca PAOLIERI
Leonardo BIEBER	Serena PERINI
Andrea CECCARELLI	Cecilia PEZZA
Stefania COLLESEI	Andrea PUGLIESE
Angelo D'AMBRISI	Fabrizio RICCI
Cecilia DEL RE	Alessio ROSSI
Niccolò FALOMI	Cristina SCALETTI
Massimo FRATINI	Francesco TORSELLI
Fabio GIORGETTI	Giacomo TROMBI
Maria Federica GIULIANI	Donella VERDI
Tommaso GRASSI	Arianna XEKALOS
Cosimo GUCCIONE	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Nicola ARMENTANO	Mario RAZZANELLI
Jacopo CELLAI	Luca TANI
Giampiero Maria GALLO	Mario TENERANI
Silvia NOFERI	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

OMISSIS

IL CONSIGLIO

PREMESSO CHE:

- l'art.1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014) ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- nella I.U.C. agiscono le tre componenti IMU, TASI e TARI, le quali costituiscono tre distinti tributi che, seppur accomunati da alcune disposizioni (commi 692-701 della Legge n. 147/2013), conservano la loro autonoma identità e precipue differenziazioni che inducono, ai fini applicativi, di stabilire una disciplina articolata in tre distinti regolamenti;

RICHIAMATE, per quanto attiene alla disciplina dell'IMU, le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 , nel Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 – convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 – e successive modificazioni e integrazioni e nella Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

RICHIAMATI in particolare:

- l'art. 13, comma 6, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, secondo il quale l'aliquota di base dell'IMU e' pari allo 0,76 % e i comuni - con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- la propria deliberazione n. 2015/C/00022 del 30/03/2015, con le argomentazioni e motivazioni in essa contenute, per effetto della quale sono state stabilite le aliquote e detrazioni d'imposta IMU per l'anno 2015;
- l'art. 1, comma 10 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che prevede, a decorrere dal 01/01/2016, la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori/figli) che le utilizzino come propria abitazione principale di residenza, a condizione che: a) il contratto sia registrato; b) che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica ugualmente anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1, comma 53, della sopra citata Legge di Stabilità 2016 che, con decorrenza dal 01/01/2016, ha disposto che per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla legge n. 431/1998, l'IMU e la TASI (ove applicata dalle amministrazioni comunali a tale fattispecie) è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, ridotta al 75%;

DATO ATTO che:

- l'applicazione dell'IMU si scontra con il fenomeno sempre più crescente delle occupazioni abusive su tutto il territorio nazionale e che anche il Comune di Firenze non è immune da tale pratica;

- questo fenomeno genera l'indisponibilità dell'immobile per il proprietario, arrecandogli pregiudizio economico e sostanziale anche per quanto concerne le debenze in ambito impositivo/tributario;

RITENUTO pertanto, al fine di alleggerire la pressione fiscale sui proprietari di immobili occupati abusivamente per cui è stata presentata denuncia all'Autorità Giudiziaria, di introdurre una specifica aliquota IMU da applicarsi limitatamente al periodo in cui perdura l'occupazione abusiva e fino al provvedimento di avvenuta restituzione dell'immobile, distinguendo fra le civili abitazioni e gli altri immobili;

RICORDATO che la Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228/2012, art. 1, comma 380) ha disposto che il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D è di spettanza dello Stato, essendo prevista la riserva di legge in favore dell'erario dell'IMU calcolata con aliquota standard dello 0,76%;

RITENUTO NECESSARIO per l'applicazione dell'IMU nel 2016, alla luce di quanto sopra esposto confermare le aliquote e le detrazioni già in vigore per l'anno d'imposta 2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011 con l'eccezione della fattispecie ivi prevista in relazione alle unità abitative occupate abusivamente, che viene sostituita con l'aggiunta delle seguenti fattispecie:

- unità immobiliari civili abitazioni appartenenti alle categorie catastali da A/2 a A/7 in relazione alle quali sussista uno stato di occupazione abusiva attestato da apposita denuncia alle competenti autorità e fino al provvedimento di avvenuta restituzione dell'immobile: aliquota 0,46% (riduzione secondo i limiti previsti dalla legge, dello 0,3%);
- unità immobiliari appartenenti a categorie catastali A/10, B, C, D in relazione alle quali sussista uno stato di occupazione abusiva attestato da apposita denuncia alle competenti autorità e fino al provvedimento di avvenuta restituzione dell'immobile: aliquota 0,76% (per effetto della riserva statale prevista per gli immobili di categoria D dall'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012);

DATO ATTO che per fruire dell'applicazione delle aliquote IMU sopra previste per gli immobili occupati abusivamente, deve essere presentata da parte del soggetto passivo d'imposta una specifica comunicazione, redatta su apposita modulistica comunale, allegando l'eventuale documentazione richiesta;

RICHIAMATE le disposizioni in materia di disciplina della **TASI** contenute:

- nell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013 e successive modificazioni e integrazioni
- nella propria deliberazione n. 2015/C/00023 del 30/03/2015 con cui, fra l'altro, sono state approvate le aliquote e detrazioni per l'anno 2015, e le argomentazioni in essa contenute;
- nell'art. 1, comma 14 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale, modificando il comma 639 dell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013, stabilisce che a partire dal 01/01/2016 siano escluse dall'applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RITENUTO NECESSARIO per l'applicazione della TASI 2016 confermare le fattispecie applicative e le rispettive aliquote già vigenti per l'anno d'imposta 2015 e determinate ai sensi dei commi 676 e 677 della citata Legge n. 147/2013, art. 1, fatta eccezione per la fattispecie relativa alle abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali da A/2 a A/7 e loro pertinenze, che sono escluse dalla TASI dal 01/01/2016 per effetto dell'art. 1, comma 14 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

DATO ATTO che le detrazioni TASI previste nell'anno 2015 per l'abitazione principale e per i figli ivi residenti e dimoranti devono intendersi decadute per effetto dell'esclusione dalla TASI dell'abitazione principale, così come disposta dall'art. 1, comma 14, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

EVIDENZIATO che - ai sensi di quanto disposto dall'art.1, comma 682, lett. b), punto 2 della Legge n. 147/2013 - l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, viene effettuata negli allegati del bilancio di previsione per l'anno 2015, a cui si fa rinvio;

RICORDATO ALTRESI' che:

- all'art. 1, comma 53, ha disposto che per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla legge n. 431/1998, l'IMU e la TASI (ove applicata dalle amministrazioni comunali a tale fattispecie) è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, ridotta al 75%;
- la Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228/2012, art. 1, comma 380), il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D è di spettanza dello Stato, essendo prevista la riserva di legge in favore dell'erario dell'IMU calcolata con aliquota standard dello 0,76%;

VISTI, oltre alle norme sopra citate o richiamate:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'istituzione e disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle parti richiamate o ritenute applicabili dalla normativa IMU;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 - così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 - in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed i regolamenti approvati entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 che ha prorogato al 31/03/2016 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016;

PRESO ATTO del parere del Collegio dei revisori del Comune di Firenze ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 rilasciato in data 7.3.2016 Prot.74102;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

DELIBERA

per le motivazioni espresse nella premessa

1. **DI STABILIRE le aliquote IMU 2016** come segue:

Aliquota ordinaria	1,06%
---------------------------	--------------

ad esclusione delle fattispecie di cui alle successive lettere:

a) immobili appartenenti a categorie diverse dalla categoria catastale D, di nuova costruzione, destinati ad insediamenti produttivi di tipo artigianale, commerciale, industriale o di servizi, direttamente e interamente utilizzati dal soggetto passivo - proprietario o titolare di diritto reale di godimento - per l'avvio di nuove attività imprenditoriali o di unità locali operative che producano nuova occupazione	0,46%
b) unità immobiliari civili abitazioni appartenenti alle categorie catastali da A/2 a A/7 in relazione alle quali sussista uno stato di occupazione abusiva attestato da apposita denuncia alle competenti autorità e fino al provvedimento di avvenuta restituzione dell'immobile	0,46%
c) immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale (e fattispecie assimilate dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU) e relative pertinenze	0,60%
d) immobili accampionati a civile abitazione locati con contratto a canone concordato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 431/98	0,76%
e) unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/10, B, C, D in relazione alle quali sussista uno stato di occupazione abusiva attestato da apposita denuncia alle competenti autorità e fino al provvedimento di avvenuta restituzione dell'immobile	0,76%
f) immobili appartenenti alla categoria catastale D, di nuova costruzione, destinati ad insediamenti produttivi di tipo artigianale, commerciale, industriale o di servizi, direttamente e interamente utilizzati dal soggetto passivo - proprietario o titolare di diritto reale di godimento - per l'avvio di nuove attività imprenditoriali o di unità locali operative che producano nuova occupazione	0,76%
g) sale cinematografiche e teatri, accatastati nella categoria catastale D/3, direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento per la gestione di attività di programmazione cinematografica e/o teatrale o concessi in uso gratuito, senza produzione per il proprietario di alcun reddito da locazione o di altra natura, per lo svolgimento dell'attività suddetta	0,76%
h) unità abitative appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/7 in relazione alle quali sussista un provvedimento di sfratto esecutivo per morosità, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria. Tale aliquota è applicata limitatamente al periodo intercorrente fra la data di emissione del suddetto provvedimento e quella di effettiva esecuzione dello sfratto	0,99%
i) immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3 direttamente utilizzati dal proprietario soggetto passivo IMU per l'esercizio di un'attività lavorativa o commerciale	1,04%

2. DI DARE ATTO che:

- ai fini dell'applicazione delle aliquote IMU di cui alle lettere a) e f) del punto 1), per “nuovi insediamenti produttivi” devono intendersi le unità immobiliari di nuova costruzione destinate ad attività di impresa, attivata con apposita denuncia di inizio attività presso gli Enti competenti (Comune e/o C.C.I.A.A.), e che non sono da considerarsi “nuovi insediamenti produttivi” le unità immobiliari già esistenti e/o destinate ad attività derivanti da trasformazione o subentro ad altra precedente attività già operativa nel medesimo immobile;

- le aliquote IMU di cui alle lettere a) e f) del punto 1) potranno essere applicate fino al 2017, fatti salvi eventuali interventi normativi che dovessero determinare la modifica o abolizione dell'IMU, tali da comportare la cessazione di tale beneficio;
- per effetto dell'art. 1, comma 53, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), l'aliquota IMU di cui alla lettera d) del punto 1), ai fini della determinazione dell'imposta, è applicata in misura ridotta al 75%;
- per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, di cui alla lettera c) del punto 1), spetta la detrazione d'imposta prevista dall'art. 13, comma 10, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni e integrazioni;
- la definizione di pertinenze dell'abitazione principale, ai fini dell'applicazione del regime agevolativo IMU, è contenuta nell'art. 13, comma 2, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 e nell'art. 6 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;
- ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU e al fine di consentire la tempestiva attività di controllo e accertamento, per fruire dell'applicazione delle aliquote IMU previste sub a), b), d), e), f), h) e i) del punto 1), nonché per applicare l'agevolazione prevista dalla legge nei casi di: ex casa coniugale assegnata a soggetto separato legalmente/divorziato; unità immobiliari possedute da anziani e disabili residenti permanentemente presso istituti di ricovero; cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'AIRE e pensionati nel paese estero di residenza; deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo da parte del soggetto passivo d'imposta una specifica comunicazione, redatta su apposita modulistica comunale, allegando l'eventuale documentazione richiesta. Laddove la comunicazione di cui sopra venisse presentata oltre il citato termine, è prevista l'applicazione di una sanzione pari ad Euro 51,00 in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992;

3. **DI STABILIRE le aliquote TASI 2016** come segue:

a) Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,0 per mille
b) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011	1,0 per mille
c) Tutti gli altri immobili	0,0 per mille

4. **DI DARE ATTO**, inoltre, che le suddette aliquote IMU e TASI hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2016 e che, in assenza di specifica deliberazione o di modifiche normative, esse saranno valide anche per gli anni successivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006.
5. **DI DARE ATTO**, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 19/02/2016	Il Dirigente/Direttore Susanna Spasari
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 19/02/2016	Il Dirigente/Direttore Francesca Cassandrini

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente del Consiglio Comunale assistita dal Presidente assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	22:	Caterina Biti, Benedetta Albanese, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Andrea Ceccarelli, Stefania Collese, Angelo D'Ambrisi, Cecilia Del Re, Niccolò Falomi, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, Alessio Rossi
contrari	7:	Miriam Amato, Tommaso Grassi, Cristina Scaletti, Francesco Torselli, Giacomo Trombi, Donella Verdi, Arianna Xekalos,
astenuiti	0:	
non votanti	0:	

essendo presenti 29 consiglieri

LA PROPOSTA E' APPROVATA.

La Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.

La Presidente sostituisce il consigliere Trombi con il consigliere Grassi nella qualità di scrutatore. Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente assistita dagli scrutatori sopra indicati

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 21 VOTI A FAVORE

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione / Quartiere	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Parere
Comm. 1	24/02/2016	10/03/2016	08/03/2016	Favorevole
Comm. 6	24/02/2016	10/03/2016	08/03/2016	Favorevole
Comm. Controllo	24/02/2016	10/03/2016	08/03/2016	Favorevole

Collegio dei
Revisori

24/02/2016

07/03/2016

ALLEGATI INTEGRANTI

- PARERE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Carla De Ponti

IL PRESIDENTE

Caterina Biti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n 9 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze

Firenze, il 22/04/2016